

Causa C-143/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 marzo 2020

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

24 marzo 2020

Ricorrente:

A

Resistente:

O

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale ha ad oggetto una domanda di pagamento fondata su un asserito errore in cui il ricorrente è stato indotto da un dipendente del resistente in occasione della conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

La questione sollevata dal giudice del rinvio verte sulla portata delle informazioni da fornire all'assicurato consumatore in caso di contratti di assicurazione sulla vita collegati a un fondo di investimento i cui attivi sottostanti siano costituiti da prodotti derivati.

Questioni pregiudiziali

1. Prima questione: se l'articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2009/138/CE, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed

esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II, refusione, GU 2009, L 335, 17 dicembre 2009; in prosieguo: la «direttiva 2009/138/CE») e l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato III A., punto 12, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, (in prosieguo: la «direttiva 2002/83/CE»), debbano essere interpretati nel senso che nel caso di contratti di assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati (o strumenti finanziari strutturati in cui sono incorporati derivati), l'assicuratore o il contraente dell'assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, «vende» l'assicurazione), sia obbligato a fornire all'assicurato consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche (inglese - indication of the nature, tedesco – Angabe der Art, francese – indications sur la nature) dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è stato incorporato un derivato), o se sia sufficiente indicare unicamente il tipo degli attivi sottostanti (di base), senza comunicare le caratteristiche di tale strumento.

2. Seconda questione: in caso di risposta alla prima questione nel senso che l'assicuratore o il contraente dell'assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, «vende» l'assicurazione di tipo «unit-linked» — collegata a un fondo di investimento), è tenuto a fornire al consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico, sulle caratteristiche dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è incorporato un derivato), se l'articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2009/138/CE e l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato III A., punto 12, della direttiva 2002/83/CE, debbano essere interpretati nel senso che le informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è stato incorporato un derivato) devono contenere informazioni identiche a quelle richieste dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, (in prosieguo: la «direttiva 2004/39/CE») e dall'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349; in prosieguo: la «direttiva 2014/65/UE»), ossia informazioni complete sui prodotti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero comprendere

opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti in tali strumenti o alle strategie di investimento specifiche, comprese le informazioni sulle modalità di calcolo del valore dello strumento sottostante utilizzate dall'assicuratore o dall'agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi riguardanti il prodotto derivato e il suo emittente, tra cui anche le informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori determinanti queste variazioni e sul loro grado d'impatto sul valore.

3. Terza questione: se l'articolo 185, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE debba essere interpretato nel senso che nel caso di contratti di assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento) in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati (o strumenti finanziari strutturati in cui è incorporato un derivato), l'assicuratore o il contraente dell'assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, «vende» l'assicurazione), deve fornire all'assicurato consumatore informazioni identiche a quelle richieste dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e dall'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, ossia informazioni complete sui prodotti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi relativi agli investimenti in tali strumenti o alle strategie di investimento specifiche, comprese le informazioni sulle modalità di calcolo del valore dello strumento sottostante utilizzate dall'assicuratore o dall'agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi associati al prodotto derivato e al suo emittente, tra cui anche le informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori determinanti queste variazioni e sul loro grado d'impatto sul valore.
4. Quarta questione: in caso di risposta affermativa alla seconda o alla terza questione (o ad entrambe), se la mancata comunicazione, al momento dell'offerta del prodotto assicurativo, al consumatore da parte dell'assicuratore o del contraente dell'assicurazione che offre un'assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), delle informazioni richieste (indicate nella seconda e nella terza questione), costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), e se la mancata comunicazione delle informazioni richieste costituisce

una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 7 della medesima direttiva.

5. Quinta questione: in caso di risposta negativa sia alla seconda che alla terza questione, se la mancanza di una chiara informazione al consumatore, da parte dell'assicuratore o del contraente dell'assicuratore [(che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, «vende» l'assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento)], che gli attivi del fondo di investimento (fondo unit-linked) sono allocati in prodotti derivati (o prodotti strutturati che incorporano derivati) costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali, e se la mancata comunicazione delle informazioni imposte costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 7 della medesima direttiva.
6. Sesta questione: in caso di risposta negativa sia alla seconda che alla terza questione, se la mancanza di una dettagliata spiegazione al consumatore, da parte dell'assicuratore o del contraente dell'assicurazione che offre un'assicurazione sulla vita di tipo «unit-linked» (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), delle caratteristiche precise dello strumento in cui sono allocati gli attivi del fondo di investimento (fondo unit-linked), comprensiva delle informazioni sulle regole di funzionamento di tale strumento, nelle ipotesi in cui si tratti di un derivato (o strumento strutturato in cui è incorporato un derivato), costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali, e se la mancata comunicazione delle informazioni imposte costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 7 della medesima direttiva.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), segnatamente l'articolo 185;

Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, segnatamente l'articolo 36 e l'allegato III;

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, segnatamente l'articolo 24, paragrafo 4;

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE

e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, segnatamente gli articoli 2 e 19;

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, segnatamente gli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e l'allegato II.

Disposizioni nazionali fatte valere

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (legge relativa alla prevenzione delle pratiche commerciali sleali) del 23 agosto 2007, segnatamente gli articoli da 4 a 6;

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (legge sull'attività assicurativa), del 22 maggio 2003 [in prosieguo: l'«UoDU» (abbreviazione: legge sull'attività delle assicurazioni)], segnatamente gli articoli 2, 12 e 13;

Kodeks cywilny (codice civile polacco) del 23 aprile 1964, segnatamente gli articoli 805 e 808.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il ricorrente, in qualità di consumatore, ha firmato una dichiarazione di adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento XXX concluso tra O e la TU na Życie. In tale contratto la TU na Życie figura quale assicuratore, il resistente O quale contraente l'assicurazione, mentre il ricorrente figura quale assicurato.
- 2 Il ricorrente è stato assicurato dall'8 ottobre 2010, circostanza che è stata attestata in un certificato. Il ricorrente doveva essere coperto dal contratto per 15 anni. Di conseguenza, egli si è impegnato a pagare, sul conto dell'assicuratore, il premio iniziale dell'importo di 4 500 zloty polacchi (PLN) nonché i premi successivi, da corrispondere mensilmente, dell'importo di PLN 124. Il ricorrente ha versato sul conto dell'assicuratore una somma complessiva di PLN 14 420.
- 3 Al contratto sono applicabili le condizioni generali dei contratti costituite dalle condizioni di assicurazione XXX, dalla tabella delle spese e dei massimali, dal regolamento del fondo di investimento XXX nonché dalla dichiarazione di adesione con l'allegato.
- 4 La compagnia di assicurazione si è impegnata a corrispondere una somma di denaro in caso di decesso o di sopravvivenza del ricorrente, fino alla fine del

periodo di assicurazione. Dai documenti emerge che lo scopo del contratto era quello di raccogliere e di investire capitale dell'assicurato (consumatore, ricorrente) attraverso un autonomo fondo di investimento. Il fondo di investimento era formato dal premio iniziale e dai premi correnti (detratti i costi di gestione).

- 5 Il premio iniziale, versato all'inizio del contratto, costituiva il 20 % del premio investito, ossia dell'importo complessivo dei premi che il ricorrente doveva versare per l'intera durata del contratto. Il premio investito ammontava a PLN 22 500.
- 6 La finalità del fondo era di aumentare il valore dell'attivo del fondo per effetto dell'incremento del valore dei suoi investimenti e di tutelare il premio investito alla scadenza del periodo di assicurazione, senza che l'assicuratore garantisse il conseguimento di tale risultato. I premi investiti nel fondo di investimento venivano allocati fino al 100 % nei certificati emessi da B1, il cui pagamento era basato sull'indice di B2. Tali certificati dovevano essere stimati in zloty polacchi.
- 7 Il regolamento conteneva l'informazione che l'investimento nei certificati era connesso con il rischio creditorio dell'emittente. Per tale rischio si intendeva l'eventualità dell'insorgere di un'incapacità permanente o temporanea dell'emittente di saldare i suoi debiti, compreso il riscatto dei certificati emessi. Veniva spiegato che l'indice era creato da B3. L'obiettivo era quello di ottenere un'esposizione che si adeguasse in modo dinamico al mercato delle azioni collegate ai Paesi in via di sviluppo e al mercato americano delle obbligazioni. La strategia di investimento dell'indice prevedeva che nel caso in cui si riscontrava un trend in rialzo nel mercato delle azioni aumentava l'esposizione su tale mercato, mentre nel caso di un trend negativo aumentava l'esposizione sul mercato delle obbligazioni americane.
- 8 Il valore del conto, alla fine del periodo di assicurazione, doveva essere calcolato sulla base del valore dei certificati. Al termine del periodo di assicurazione i certificati permettevano di salvaguardare il valore nominale del premio investito alla data di scadenza del contratto.
- 9 Alla scadenza del periodo di 15 anni di durata del contratto, il richiedente avrebbe ottenuto un rimborso dell'importo pari al valore del conto alla data di chiusura. Conformemente al regolamento interno, tale valore non doveva essere inferiore all'importo corrispondente al premio investito aumentato di un'eventuale modifica in positivo dell'indice.
- 10 Il metodo di calcolo del valore dell'indice non è stato determinato nel contratto. Tale indice poteva essere sostituito da un indice sostitutivo in caso di liquidazione dell'indice iniziale. Il contratto non solo non definiva le modalità di calcolo dell'indice sostitutivo, ma non precisava neppure le ipotesi in cui poteva intervenire la liquidazione dell'indice iniziale e chi assumeva le decisioni al riguardo.

- 11 Il ricorrente aveva il diritto di recedere dal contratto prima della fine del periodo di 15 anni. In tal caso il resistente si impegnavano a effettuare il riscatto totale. L'assicuratore doveva, quindi, rimborsare all'assicurato una somma pari al valore del conto diminuito delle spese di liquidazione dell'ammontare del 75 % dei fondi, se il recesso avveniva durante il primo, il secondo, il terzo o il quarto anno di vigenza del contratto, e che diminuiva gradualmente per la minor percentuale dei fondi versati dal ricorrente se il recesso avveniva negli anni successivi.
- 12 Il valore della quota di partecipazione al fondo veniva calcolato dividendo il valore netto degli attivi dell'intero fondo per il numero di tutte le quote. Il metodo di calcolo dell'attivo netto dell'intero fondo era disciplinato dal regolamento. Questo calcolo doveva essere effettuato in base a un valore di mercato che consentisse una rappresentazione reale del valore, nel rispetto del principio della prudenza nella valutazione.
- 13 Il contratto non determinava né le regole in base alle quali veniva quantificato il valore delle quote di partecipazione al fondo, né le regole in base alle quali veniva quantificato il valore dell'attivo netto dell'intero fondo, né le regole per la quantificazione del valore dei titoli in cui l'attivo del fondo veniva allocato.
- 14 Il premio iniziale veniva convertito in quote di partecipazione al fondo in base a un criterio di conversione determinato nel contratto in modo rigido, con il valore iniziale della quota di partecipazione di PLN 200. In occasione delle operazioni successive sul conto, ossia dopo che erano iniziati i versamenti mensili dei premi correnti, la conversione dei fondi in quote di partecipazione al fondo nonché la conversione del valore di tutte le quote iscritte sul conto dell'assicurato avvenivano, secondo il ricorrente, in modo sconosciuto, sulla base di un valore della quota di partecipazione in una data determinata stabilito dall'assicuratore secondo un metodo di quantificazione noto soltanto allo stesso.
- 15 Dopo oltre 7 anni di vigenza del contratto, a fronte della diminuzione consistente del valore dei fondi investiti, il ricorrente ha reso nota la propria intenzione di recedere dal contratto.
- 16 Il contratto è stato risolto. Il valore del conto del ricorrente al 28 giugno 2017 ammontava a PLN 9045,67 (si era verificata una diminuzione del valore dei fondi versati per un totale di PLN 14 420 diminuiti delle spese trattenute). Da tale importo è stata detratta la spesa di liquidazione del 20 %, ossia una somma pari a PLN 1809,13. L'assicuratore, in definitiva, ha rimborsato al ricorrente PLN 7236,54.
- 17 Il ricorrente nel procedimento principale chiede il pagamento della somma di PLN 5373,33 a titolo di un parte del danno subito (PLN 7183,46).
- 18 Il testimone sottoposto a interrogatorio, ex dipendente del resistente, ha dichiarato di aver utilizzato, nelle operazioni di vendita, i materiali trasmessi dall'assicuratore. Durante la vendita venivano discussi i potenziali tassi dei profitti. Il testimone descriveva il regolamento, le condizioni generali

dell'assicurazione, le condizioni riguardanti le spese e le provvigioni. Tali documenti venivano consegnati all'assicurato consumatore in formato cartaceo o sotto forma di un file inviato per posta elettronica. Il cliente aveva la possibilità di prendere liberamente conoscenza dei documenti durante l'incontro o a casa.

- 19 Secondo il testimone, l'acquisto di tale prodotto era stato effettuato a scopo di investimento.
- 20 Il testimone ha dichiarato di aver discusso con il cliente del prodotto, delle spese previste nelle tabelle delle spese e dei massimali, di aver comunicato, rispetto al prodotto, quanto risultava dai documenti, dal regolamento e dalle condizioni generali del contratto, di aver comunicato, inoltre, al cliente che alla scadenza del periodo era prevista una garanzia del capitale, dal quale venivano preventivamente detratti i costi di gestione. Il testimone non diceva che si trattasse di un deposito bancario e non si ricordava se concretamente lo avesse comunicato alla parte ricorrente della causa in esame. Ha dichiarato, altresì, che in tale prodotto i profitti non erano garantiti.
- 21 Il testimone non garantiva nel contratto il rimborso della somma integrale in qualsiasi momento. Egli ha dichiarato che il rimborso dipendeva dalla quantificazione del valore in un determinato momento.
- 22 Il testimone ha dichiarato che egli stesso non era a conoscenza di tutti gli elementi e che comunicava, analogamente a quanto avviene nel lavoro di un venditore di autovetture, quanto era contenuto nei materiali che aveva ricevuto. Egli ha dichiarato che la garanzia del capitale era prevista alla scadenza del periodo contrattuale, mentre nel corso di questo periodo la quantificazione del valore avveniva previa detrazione delle spese di liquidazione. Esisteva lo slogan «protezione del 100 % del capitale».
- 23 Per quanto riguarda gli indici, il testimone ha dichiarato di non avere un'approfondita conoscenza di che cosa si trattasse. Il testimone ha ammesso che egli stesso, leggendo i documenti, pur essendo economista, avrebbe dovuto compiere uno sforzo di concentrazione per comprenderli.
- 24 Il testimone non sapeva se il contratto prevedesse una tutela in caso di modifica dell'indice, di liquidazione del fondo, di fallimento dell'emittente o di modifica dell'importo delle spese e ha dichiarato che avrebbe dovuto verificare nella documentazione l'esistenza di tali elementi.
- 25 Il testimone informava delle spese di liquidazione e del metodo di calcolo delle stesse.
- 26 Il testimone informava che i fondi venivano investiti in un «indice» e, basandosi su una presentazione, spiegava come ciò avveniva.
- 27 Il testimone non è stato in grado di riferire in che cosa venivano concretamente investiti i fondi nell'ambito di tale prodotto.

- 28 Il testimone non informava i clienti su come veniva quantificato il valore degli attivi del fondo. Egli ha riferito che non sarebbe stato in grado di indicarlo in quanto di questo si occupavano consulenti di investimenti autorizzati, ai quali spettava gestire tali strumenti in seno all'istituto finanziario interessato.
- 29 Il richiedente voleva investire denaro in un deposito. Egli ha sostenuto che i rischi assicurativi non erano stati discussi e che gli è stato garantito che avrebbe ricevuto il rimborso almeno di quanto versato.
- 30 Il ricorrente ha inteso che avrebbe potuto recuperare in qualsiasi momento, quantomeno, la somma versata, mentre dopo 15 anni avrebbe percepito anche gli interessi. Il ricorrente, qualora avesse saputo che poteva perdere una parte dei fondi, non avrebbe optato per un siffatto investimento.
- 31 Il ricorrente ha contestato la veridicità delle dichiarazioni del testimone e ha fornito un'altra versione dello svolgimento dell'incontro con il testimone e dell'acquisto del prodotto. Egli ha dichiarato di non aver ricevuto i documenti menzionati dal testimone.
- 32 Il giudice ritiene, tuttavia, credibile il testimone in quanto il ricorrente ha interesse ad una determinata soluzione della controversia, inoltre, egli ha confermato la ricezione dei documenti nella dichiarazione da lui sottoscritta.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 33 Il ricorrente ha fatto valere l'inganno in cui è stato tratto dal dipendente del resistente nel corso delle operazioni di vendita. Egli ritiene di essere stato vittima di pratiche commerciali sleali da parte del convenuto, in particolare della pratica di vendita impropria.
- 34 Uno dei motivi sui quali il ricorrente fonda le ragioni del proprio ricorso è la circostanza di essere stato tratto in inganno circa la natura degli investimenti in cui potevano essere allocati i suoi fondi. Il ricorrente sostiene di aver ottenuto la garanzia che tali fondi sarebbero stati bloccati su un conto speciale dell'assicuratore, equivalente a un deposito bancario. L'investimento doveva essere sicuro e stabile invece, in realtà, i fondi del ricorrente sono stati investiti in altri strumenti.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 35 Il diritto dell'assicurazione e della riassicurazione è stato in gran parte armonizzato dalla direttiva 2009/138/CE. Alle imprese di assicurazione non si applicano né la direttiva 2014/65/UE né la direttiva 2004/39/CE. Parimenti, il diritto della tutela della concorrenza e del consumatore rientra da molti anni nella sfera degli interessi dell'Unione. Al fine di ravvicinare la legislazione degli Stati membri in questa materia è stata adottata la direttiva 2005/29/CE.

- 36 Per dare un'interpretazione corretta, conforme al diritto dell'Unione, delle precedentemente menzionate disposizioni nazionali della legge sull'attività assicurativa, in particolare dell'articolo 13, paragrafo 1, punti 3 e 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, punto 3, (per quanto riguarda gli elementi obbligatori del contratto, gli obblighi informativi dell'assicuratore e del contraente dell'assicurazione - venditore dell'assicurazione - nei confronti del cliente consumatore), il giudice del rinvio ha fatto riferimento alle direttive recepite dalla legge sull'attività assicurativa.
- 37 Nell'analizzare il contenuto delle direttive, il giudice del rinvio si pone dubbi sull'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2009/138/CE, dell'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato III A., punto 12, della direttiva 2002/83/CE, (nonché dell'articolo 185, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE).
- 38 A parere del giudice del rinvio il testo delle versioni in lingua polacca delle disposizioni delle direttive indicate al punto precedente (prima della parentesi) ha un significato diverso da quello dei testi delle versioni in lingua inglese, tedesca, francese.
- 39 La differenza, secondo il giudice del rinvio, è rilevante in quanto la versione in lingua polacca impone all'assicuratore e al venditore di una siffatta assicurazione un minor obbligo informativo rispetto a quello delle versioni inglese, tedesca, francese. Infatti, la versione in polacco prevede soltanto l'obbligo di «indicazione della natura delle attività sottostanti» mentre le versioni inglese, tedesca, francese prevedono l'obbligo di fornire le informazioni sulla natura, sul loro tipo specifico e sulle caratteristiche degli strumenti sottostanti.
- 40 Nelle ipotesi in cui lo strumento sottostante (attività del fondo di investimento) del fondo di tipo unit-linked (o altro prodotto strutturato in cui un derivato è incorporato) la differenza è sostanziale. Secondo la versione polacca delle richiamate disposizioni è sufficiente indicare la natura dello strumento sottostante, specificando che l'attività sottostante è un derivato (o un prodotto strutturato).
- 41 Nell'ambito del procedimento principale, al ricorrente, in quanto consumatore, è stato comunicato unicamente che il capitale del fondo veniva allocato in titoli il cui rimborso era basato su un indice. Il capitale veniva allocato fino all'ammontare del 100 % in certificati emessi da B1, il cui rimborso era basato sull'indice di B2. Tali certificati venivano valutati in zloty polacchi.
- 42 Qualora si ammettesse che sia corretta la versione polacca delle disposizioni che prevede l'obbligo di «indicazione della natura delle attività sottostanti», allora dovrebbe, di conseguenza, disporsi che coloro che offrono l'assicurazione (ma, de facto, un investimento) abbiano adempiuto a tale obbligo.
- 43 Per contro, secondo il giudice del rinvio, le versioni in lingua inglese, tedesca e francese prevedono un obbligo che va oltre la presentazione del tipo dello strumento sottostante e che impone anche le informazioni sulla sua natura, sul suo

tipo specifico e sulle sue caratteristiche. Orbene, ai fini della presentazione di queste caratteristiche appare necessario fornire le medesime informazioni che sono richieste dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE, dall'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, ossia informazioni complete sui derivati e sulle strategie di investimento proposte che dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi connessi agli investimenti in tali strumenti o relativi a specifiche strategie di investimento. Secondo il giudice del rinvio si tratta, in particolare, di informazioni sul metodo di calcolo del valore dello strumento sottostante (derivato o strumento strutturato in cui è incorporato un derivato), utilizzato da un assicuratore o da un agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, di informazioni sui rischi connessi al derivato e al suo emittente, tra cui anche informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori che determinano queste variazioni e sul loro grado d'impatto sul valore.

- 44 Appare che gli obblighi come quelli indicati al punto precedente possano essere ulteriormente desunti dall'interpretazione dell'articolo 185, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, che rafforza maggiormente la portata dell'articolo 185, comma 3, lettera i), nelle versioni inglese, tedesca, francese, mentre nella versione polacca, visto il senso diverso dell'articolo 185, paragrafo 3, lettera i), costituisce una nuova qualità.
- 45 Pertanto, qualora si ammettesse che sia corretta la lettura delle disposizioni dell'articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2009/138/CE e dell'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato III A., punto 12, della direttiva 2002/83/CE, conforme alle versioni in inglese, tedesco e francese, allora, nella fattispecie costituente oggetto della causa principale, l'obbligo di informazione nei confronti del consumatore non è stato diligentemente adempiuto dai professionisti.
- 46 Il giudice del rinvio propende, infatti, verso l'interpretazione delle sopra indicate disposizioni, che nelle versioni linguistiche diverse da quella polacca riconoscono al consumatore uno standard di tutela più elevato, imponendo all'assicuratore e a chi offre in vendita una siffatta assicurazione un obbligo informativo di più ampia portata. Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se si possa riconoscere al consumatore tale tutela. Per questo motivo ha deciso di presentare talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.
- 47 Occorre rilevare che nella fattispecie di cui alla causa principale apparentemente si tratta di tutelare un consumatore nel mercato delle assicurazioni ma, di fatto, si tratta di tutelare un consumatore che ha acquistato un prodotto di investimento travestito da un'assicurazione. Infatti, il consumatore ha acquistato un investimento, pure in un prodotto d'investimento complesso, in cui il prodotto derivato è solo «impacchettato» in un contratto cumulativo di assicurazione sulla vita.

- 48 Alla luce dei considerando 27 e 87 della direttiva 2014/65/UE e del considerando 10 della direttiva 2004/39/CE, nonostante l'inapplicabilità alle imprese di assicurazione, appare fondato riconoscere una tutela specifica, mediante un obbligo informativo rafforzato, anche ai consumatori che concludono contratti di assicurazione sulla vita con un fondo di investimento (sia come soggetto assicurante sia come assicurato in un contratto di gruppo), nelle ipotesi in cui l'attivo sottostante del fondo di investimento sia un derivato (o strumento strutturato in cui è incorporato un derivato). Questa tutela può essere garantita mediante l'imposizione agli assicuratori e ai soggetti assicuranti che offrono siffatte assicurazioni degli obblighi informativi identici a quelli previsti all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.
- 49 A parere del giudice del rinvio la mancata comunicazione al consumatore, da parte dell'assicuratore e del soggetto assicurante che vende l'assicurazione che di fatto non è volta a garantire la copertura assicurativa ma è uno strumento di investimento, delle medesime informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE, costituisce una pratica commerciale sleale ingannevole ai sensi degli articoli 5 e 7 della direttiva 2005/29/CE.
- 50 Il dubbio del giudice del rinvio emerge dal fatto che, da un lato, in base al considerando 27 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE e al considerando 10 e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/39/CE, le disposizioni di tali direttive non si applicano alle imprese di assicurazione. Dall'altro lato, tuttavia, in primo luogo, in base al considerando 87 della direttiva 2014/65/UE, occorre garantire ai consumatori una tutela uniforme in caso di investimenti sotto forma di contratti assicurativi e, in secondo luogo, il considerando 10 della direttiva 2005/29/CE sottolinea la necessità di garantire al consumatore una tutela particolarmente elevata nell'ambito del mercato di prodotti finanziari ad alto rischio, per i quali è vietato creare aspettative false. Questo rafforza ulteriormente il rinvio operato dall'articolo 7, paragrafo 5, di tale direttiva e dal suo allegato II all'articolo 19 della direttiva 2004/39/CE.
- 51 Il giudice del rinvio non ha trovato nella precedente giurisprudenza della Corte indicazioni sulla corretta interpretazione delle sopra menzionate disposizioni delle direttive. Le uniche due sentenze rinvenute dal giudice del rinvio, concernenti una problematica analoga (assicurazione con un fondo di investimento), non forniscono una risposta alle questioni pregiudiziali proposte (sentenza della Corte del 1° marzo 2012, Ángel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE, C-166/11, EU:C:2012:119, e sentenza della Corte del 29 aprile 2015, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubert Wilhelmus Van Leeuwenow, causa C-51/13, EU:C:2015:286).
- 52 Proposta di soluzioni alle questioni pregiudiziali.

- 53 Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio ritiene che si debba rispondere alla prima questione nel senso che l'articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della direttiva 2009/138/CE e l'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato III A., punto 12, della direttiva 2002/83/CE, occorre interpretare allo stesso modo delle versioni in lingua inglese, tedesca e francese. Tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che nel caso di contratti di assicurazione sulla vita collegati a un fondo di investimento, in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da derivati (o strumenti finanziari strutturati che incorporano prodotti derivati) l'assicuratore, o il contraente dell'assicurazione, è obbligato a fornire al consumatore assicurato informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche dello strumento sottostante (derivato o strumento finanziario strutturato che incorpora un derivato).
- 54 Alla seconda e alla terza questione si dovrebbe rispondere nel senso che quando è venduto un prodotto avente, di fatto, carattere di un investimento che incorpora un derivato, l'assicuratore e il soggetto assicurante (venditore di un'assicurazione collegata a un fondo di investimento) devono fornire al consumatore le medesime informazioni richieste dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e dall'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, ossia le informazioni complete sugli strumenti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero contenere orientamenti adeguati e avvertenze sui rischi connessi agli investimenti in tali strumenti o sui rischi relativi alle strategie di investimento specifiche, comprese, in particolare, le informazioni sul metodo di quantificazione del valore dello strumento sottostante utilizzato dall'assicuratore o dall'agente di calcolo per la durata del periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi associati a un derivato e al suo emittente, tra cui quelli riguardanti le variazioni del valore del derivato nel tempo, i singoli fattori determinanti queste variazioni e il loro grado d'impatto sul valore.
- 55 Alla quarta questione si debba rispondere nel senso che la mancata comunicazione al consumatore, da parte dell'assicuratore e del soggetto assicurante, delle informazioni indicate al punto precedente costituisce una pratica commerciale sleale ingannevole ai sensi degli articoli 5 e 7 della direttiva 2005/29/CE.
- 56 In caso di soluzione delle questioni da 1 a 4 nel senso sopra proposto la risposta alle questioni 5 e 6 sarà, evidentemente, superflua.
- 57 Anche qualora si giungesse alla conclusione che le indicazioni dell'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE non siano applicabili all'assicuratore e al soggetto assicurante che vende un'assicurazione con un fondo assicurativo (in considerazione della sopra indicata l'inapplicabilità delle direttive alle imprese di assicurazione), comunque l'informazione del consumatore sull'allocazione dei suoi fondi in prodotti derivati (o prodotti strutturati in cui sono stati incorporati derivati) è talmente rilevante che la sua mancata comunicazione in modo trasparente costituisce una pratica commerciale sleale che trae in inganno ai sensi degli articoli 5 e 7 della direttiva 2005/29/CE, analogamente nelle ipotesi della

mancata comunicazione delle caratteristiche precise dello strumento comprensive delle informazioni sulle regole di funzionamento di tale strumento, pertanto alla quinta e alla sesta questione si debba rispondere in senso affermativo.

DOCUMENTO DI LAVORO